



DELIBERA N. 191/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (ADEGUAMENTO
SPONTANEO)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTA la nota del 30 maggio 2024 (prot. n. 0150329), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e le proprie conclusioni in ordine al procedimento avviato nei confronti del Comune di Fossalta di Portogruaro;

VISTA la segnalazione del 16 maggio 2024, a firma del Candidato Sindaco Anastasia Paolo (Lista Progetto Civico Fossalta Attiva del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)), della presunta violazione dell'art. 9 comma 1 della Legge n. 28/2000, asseritamente effettuata dall'amministrazione del Comune di Fossalta di Portogruaro come segue:

1. premio Festa di San Marco in data 25 aprile 2024 all'Associazione A.D. Pallacanestro Fossaltese da parte dell'Amministrazione comunale, con foto del Sindaco;
2. locandina “Cerimonia a ricordo della Grande Guerra nel cimitero di Vado di Fossalta di Portogruaro sabato 4 maggio 2024”;
3. comunicazione/post effettuata/o sul canale social Facebook “Sei di Fossalta se...”: rassegna culturale Fossalta Incontra organizzata dalla Pro Loco Fossaltese, riportante una locandina dove viene indicato il patrocinio del Comune con il Logo;
4. locandina “Riapertura centro sportivo “Gaetano Marzotto” a Villanova Santa Margherita domenica 5 maggio 2024”;
5. tre foto “Inaugurazione nuovo centro sportivo Villanova di Fossalta”, dove compare il Sindaco.

VISTA la richiesta di controdeduzioni sulle attività di comunicazione oggetto di segnalazione, trasmessa dal Corecom Veneto in data 17 maggio 2024;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco del Comune di Fossalta di Portogruaro del 20 maggio 2024, integrate con ulteriore nota del 23 maggio e che si riportano in sintesi:

- in merito al punto 1) “...in relazione al post Facebook sul premio San Marco, dove peraltro non è rappresentato il Sindaco, all'evento hanno partecipato tutte le Amministrazioni Comunali della Città Metropolitana di Venezia” ... “A tale cerimonia era invitata anche l'Amministrazione che, pertanto, vi ha partecipato. Si precisa altresì che le comunicazioni intercorse con la Città Metropolitana per tale evento risalgono ancora ai primi marzo”;



- in merito al punto 2), *“la Cerimonia sulla Grande Guerra, tenutasi presso il Cimitero di Vado, prevedeva la benedizione del nuovo monumento contenente i cippi dei sette soldati italiani ed austro- ungarici, deceduti negli ultimi giorni di guerra nel territorio del nostro Comune. Il monumento è stato ultimato una settimana prima della cerimonia. (...) Alla commemorazione era giunta, da Brindisi, anche la discendente di uno dei caduti, la sig.ra Carmela Rizziello, ed era presente una qualificata delegazione straniera, proveniente dalla Polonia, precisamente da Zywiec. Il Comune di Fossalta di Portogruaro, dunque, doveva essere rappresentato in forma ufficiale. (...) la celebrazione ha ricoperto un carattere oltre che civile, anche fortemente religioso e militare (...);*

- in merito al punto 3), *“...il patrocinio della iniziativa della Pro Loco è una prassi consueta nell’attività amministrativa, essendo tale associazione per sua natura vocata alla promozione del territorio comunale ed operando in stretto rapporto con l’Amministrazione stessa a questo scopo” “... tale comunicazione non è stata effettuata dal Comune di Fossalta, ma direttamente dal Presidente della Pro Loco”;*

- in merito al punto 4), *“...come risulta anche dalla locandina, la riapertura del Centro Sportivo “Gaetano Marzotto” è stato organizzato dalla U.S.D. Villanova Santa Margherita e che la stessa è avvenuta contemporaneamente alla ripresa delle attività calcistiche nel rinnovato impianto. La presenza dell’Amministrazione comunale è stata esplicitamente richiesta dalla Società in un momento particolarmente significativo per la Comunità di Villanova. Le fotografie su Facebook sono state pubblicate dalla stessa Società sportiva e rilanciate, come da prassi, sul nostro canale che promuove le iniziative di tutte le associazioni”; “...tale riapertura non poteva essere rinviata attesa la necessità di riavviare l’impianto in tempo utile prima della fine del campionato. Non è poi imputabile alla Amministrazione la pubblicazione dell’articolo sul sito Portogruaro.net.*

- *“...si è proceduto... alla rimozione sulla pagina Facebook di tutti i post per i fatti contestati nonché a richiedere alla Pro Loco di rimuovere i post inerenti all’attività eseguita e da eseguire effettuata con il Patrocinio del Comune, gli eventuali volantini e comunque di oscurare la parte con indicato il Patrocinio del Comune ed il relativo logo”;*

VISTI gli accertamenti istruttori condotti dal Corecom Veneto:

- in merito a quanto segnalato al punto 1), la comunicazione è postata su un gruppo privato. Il canale social Facebook non risulta un canale della P.A.;
- in merito a quanto segnalato al punto 2), dalle verifiche effettuate in data 24/05/2024 (a valle delle controdeduzioni dell’ente) si rileva che sul sito web



istituzionale e sul canale social Facebook del Comune, il post in questione non è più presente, come dichiarato nelle memorie;

- in merito a quanto segnalato sopra al punto 3), la comunicazione è postata su un gruppo privato. Il canale social Facebook non risulta un canale della P.A.,
- in merito a quanto segnalato al punto 4), dalle verifiche effettuate in data 24/05/2024 (a valle delle controdeduzioni dell'ente), si rileva che sul sito web istituzionale e sul canale social Facebook del Comune, non compare più il post in questione, come dichiarato nelle memorie;
- in merito a quanto segnalato al punto 5), dalle verifiche effettuate dall'ufficio non è stata riscontrata la presenza delle tre foto relative all'Inaugurazione del centro sportivo di Fossalta dove appare il Sindaco sui canali comunicativi dell'ente o di altri soggetti, essendo le stesse presenti esclusivamente nella segnalazione;

VISTE le conclusioni del Comitato che, con riferimento ai punti 1 e 3 oggetto di segnalazione e contestazione, non ritiene sussistente la violazione, in quanto le comunicazioni non provengono dall'ente, bensì da profili privati, con riferimento al punto 5, ritiene insussistente la violazione e, con riferimento ai punti 2 e 4, ritiene correttamente attuato l'adeguamento spontaneo, avendo riscontrato l'effettiva rimozione dei contenuti da parte dell'ente;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RITENUTO che l'organizzazione e la partecipazione ad eventi pubblici da parte di soggetti istituzionali esula dal campo di applicazione dell'art. 9 della legge 28/2000, in quanto il divieto inerisce esclusivamente alle attività di comunicazione (eventualmente relative agli eventi stessi);

RITENUTO, quindi, che la partecipazione del Sindaco di Fossalta di Portogruaro nella propria veste istituzionale ad eventi pubblici e cerimonie esula dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale;

RITENUTO, pertanto, che le fotografie del Sindaco con la fascia tricolore ad un evento pubblico trasmesse nella segnalazione non hanno alcun rilievo ai fini di una valutazione circa la sussistenza della violazione del divieto di cui all'art. 9, laddove non siano in alcun modo diffuse da canali comunicativi afferenti all'amministrazione;

RITENUTO che le comunicazioni di cui ai punti 1 e 3 della segnalazione e della contestazione non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 9 della legge 28, in quanto non sono state diffuse dai canali comunicativi istituzionali, bensì da profili social privati;

RITENUTO che gli articoli di giornale pubblicati da una testata giornalistica esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge 28/2000;

RITENUTO, invece, che le comunicazioni di cui ai punti 2 e 4 della segnalazione e della contestazione (Locandina Cerimonia monumento Grande guerra e Locandina inaugurazione centro sportivo) essendo state rilanciate dai canali comunicativi dell'ente, come ammesso nelle controdeduzioni, sono riconducibili all'amministrazione comunale di Fossalta di Portogruaro;

RITENUTO che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTO, in via preliminare, che le comunicazioni in questione non risultano impersonali, in quanto recano lo stemma del Comune, rendendo non necessaria una valutazione in ordine all'indispensabilità e all'indifferibilità delle stesse;

RILEVATO che, a seguito di contestazione, il Comune si è adoperato per rimuovere tutte le comunicazioni afferenti a quanto contestato dai canali comunicativi dell'ente, adeguandosi spontaneamente al dettato normativo, come accertato dal Corecom nell'istruttoria;

RITENUTO che l'adeguamento così posto in essere dall'ente è idoneo ad elidere gli effetti lesivi della condotta;

RITENUTO, pertanto, di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Roma, 5 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba